

Allegato n. 1



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte 2022/2023

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE, MULTIMEDIALITA'

Classe L -20

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

Art. 2 - Testi normativi di riferimento

Art. 3 - Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

Art. 4 - Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 - Scheda Unica Annuale del Corso di studio

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Art. 7 - Organizzazione didattica

Art. 8 - Piani di studio

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

Art. 10 - Obblighi di frequenza e propedeuticità

Art. 11 - Attività a libera scelta dello studente

Art. 12 - Stage e tirocinio

Art. 13 - Esami e valutazioni finali di profitto

Art. 14 - Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 - Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

Art. 16 - Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

Art. 17 - Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di

studio presso Università straniere

Art. 18 - Ammissione ad anni successivi

Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1- Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea interdipartimentale in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità (da ora CIM), attivato presso la sede di Pavia dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe delle lauree in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L-20) come disposto dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2007. La durata del corso di laurea CIM è di tre anni.
2. Il corso di laurea in CIM afferisce al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Pavia. Allo stesso corso partecipano i seguenti Dipartimenti dello stesso Ateneo pavese: Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Dipartimento di Studi Umanistici.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. L'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste nell'ambito del corso di laurea sono disciplinati, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri di docenti e studenti, dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici dell'Università di Pavia, dal Regolamento studenti e dal Regolamento del Dipartimento di Scienze politiche e sociali. I citati testi normativi sono disponibili sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Pavia, al seguente indirizzo: <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/>.
2. Le vigenti disposizioni di legge si applicano per tutto quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Sono organi del Corso di Laurea il Consiglio didattico e il Presidente del Consiglio didattico, come già disciplinati dalle altre fonti interne dell'Università degli Studi di Pavia. Il Consiglio didattico designa altresì, tra i propri docenti di ruolo cui è attribuito un insegnamento o un modulo di insegnamento o altra attività formativa del corso stesso, un docente responsabile, al quale è affidato il coordinamento delle attività didattiche ed organizzative del corso, ferma restando la collegialità dei processi decisionali.
2. Il Consiglio didattico medesimo designa altresì un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), che coadiuva il docente responsabile nelle sue attività. Tale Gruppo di gestione è composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento partecipante al Corso di laurea.
3. Gli organi del Corso di laurea devono essere espressione della natura interdipartimentale dello stesso Corso.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. La Segreteria didattica del Corso di laurea assicura l'opportuno supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea. Alla stessa gli studenti possono sottoporre problematiche inerenti le attività medesime.
2. Per le questioni e le pratiche riguardanti la carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla U.O.C. procedure di immatricolazione e informastudenti, U.O.C. gestione carriere studenti servizio offerta formativa e carriere studenti, U.O.C. gestione amministrativa e contribuzione studentesca, mobilità studentesca

3. È istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <http://www-orientamento.unipv.it/>.

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

Entro le scadenze, indicate annualmente dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea, in cui vengono riportate tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina <https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2022SUA03401.pdf>

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Per l'iscrizione al I anno del Corso di Laurea è prevista la programmazione locale degli accessi. L'iscrizione è consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili: requisiti, termini e modalità sono disciplinate da apposito bando pubblicato sul sito web d'ateneo e sul sito web istituzionale del Corso di Laurea.

2. Per essere ammesso al corso di laurea lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università.

3. Per l'iscrizione al corso di laurea è inoltre ritenuto essenziale il possesso da parte dello studente di adeguate capacità di ragionamento logico e comprensione del testo, nonché conoscenze di base della lingua inglese e dell'informatica.

4. La preparazione iniziale dello studente sarà testimoniata dal risultato di un test di ammissione volto a verificare le capacità e le conoscenze di cui al precedente comma 3, nei modi che saranno definiti nel Bando di immatricolazione. Per l'immatricolazione occorre: (1) aver superato il test di ammissione con un punteggio minimo di idoneità (definito nel Bando di immatricolazione); (2) rientrare nella graduatoria degli idonei, secondo il numero di posti disponibili.

5. Allo studente che, risultando idoneo nel test di ammissione di cui al comma 3, completi la procedura di immatricolazione, sarà attribuito un debito formativo in inglese e/o informatica nel caso consegua punteggi inferiori a specifiche soglie (definite nel Bando di immatricolazione) per queste due sezioni del test. Al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi in conseguenza di tali eventuali debiti, vengono organizzate apposite attività didattiche integrative che si svolgeranno entro il primo anno.

6. L'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 5 avviene attraverso l'attestazione della frequenza obbligatoria delle suddette attività, nonché tramite il superamento di un test. In caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il 30 settembre del primo anno di corso, lo studente sarà iscritto in posizione di "ripetente".

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.

2. Ad ogni CFU erogato corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

In particolare, ad 1 CFU corrispondono circa 7 ore di lezioni frontali, o attività didattiche equivalenti e 18 di studio individuale, pertanto:

- un insegnamento di 3 CFU corrisponde a 20 ore di lezioni frontali e 55 ore di studio individuale;
- un insegnamento di 6 CFU corrisponde a 40 ore di lezioni frontali e 110 ore di studio individuale;
- un insegnamento di 9 CFU corrisponde a 60 ore di lezioni frontali e 165 ore di studio individuale.
- un insegnamento di 12 CFU corrispondente a 80 ore di lezioni frontali e 216 ore di studio individuali

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.

3. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia, su proposta del Senato Accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e attività integrative è stabilito di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

L'attività di didattica frontale è strutturata in semestri (da ottobre/dicembre a marzo/maggio). Ciascuno di questi prevede, di norma, un calendario di dieci settimane di lezione. I calendari delle lezioni vengono pubblicati sul sito web istituzionale del Corso di laurea entro le scadenze Ministeriali per la compilazione della Scheda SUA e comunque entro il 30 giugno per quanto riguarda il primo semestre di lezione, ed entro il 30 settembre per il secondo semestre dell'anno successivo, all'indirizzo <http://cim.unipv.eu/orari/>.

4. Gli appelli d'esame sono organizzati sulla base di un calendario interno al Corso di laurea e resi accessibili nell'area riservata del sito istituzionale dell'Ateneo entro le scadenze Ministeriali per la compilazione della Scheda SUA e comunque almeno due mesi prima dell'inizio di ogni sessione. Scaduto questo termine, gli appelli di esame non potranno più essere anticipati né soppressi. Sono previste, nel corso dell'anno accademico, tre sessioni d'esame: due al termine del periodo di lezioni, ed una di recupero. Complessivamente, per ogni insegnamento saranno garantiti almeno sei appelli d'esami nel corso dell'anno accademico. Questi saranno così organizzati:

- gennaio-febbraio: tre appelli per gli insegnamenti le cui lezioni si sono svolte nel primo semestre, due per gli altri;
- giugno-luglio: tre appelli per gli insegnamenti le cui lezioni si sono svolte nel secondo semestre, due per gli altri;
- settembre: un appello per ciascun insegnamento.

L'intervallo tra un appello e il successivo non potrà essere di norma inferiore a due settimane.

Gli studenti laureandi nelle sedute di dicembre e aprile in debito di un solo esame di profitto, possono richiedere un appello individuale per completare la carriera in tempo utile per adempiere le procedure previste dalla segreteria studenti nel rispetto dei termini. E' facoltà dei docenti accordare questa possibilità solo se nei trenta giorni precedenti la seduta di laurea non è disponibile un appello ordinario.

5. In ogni anno accademico sono previste cinque sessioni per sostenere la prova finale del Corso di laurea. Date e orari delle sedute di Laurea sono pubblicati entro le scadenze

Ministeriali per la compilazione della Scheda SUA e comunque all'inizio dell'anno sul sito istituzionale del Corso di laurea, nella sezione "Lauree", all'indirizzo: <http://cim.unipv.eu/corsi/calendario-sedute-di-laurea/>.

Per ulteriori dettagli sulla prova finale si rimanda all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 8 – Piani di studio

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.

2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.

3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.

4. Sono previste due diverse tipologie di piani di studio, "standard" e "individuale".

5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio.

Per la coorte di riferimento i piani di studio standard è riportato nell'**Allegato n. 1**, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

6. Lo studente che intende seguire un percorso formativo diverso da quello indicato nell'**Allegato n. 1** può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del corso di laurea e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

7. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio Didattico del Corso di laurea, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.

Art. 9 – Programmi di doppia laurea

Non sono previsti programmi di doppia laurea.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

Non sono previsti obblighi di frequenza per le attività obbligatorie indicate dal Piano di studi. Per le attività a libera scelta dello studente (Art. 11 del presente regolamento), obblighi e requisiti di frequenza potranno essere indicati nel programma d'esame dell'insegnamento.

Non sono previste propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Studi.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Agli studenti è data facoltà di inserire nel Piano di studi attività a libera scelta per un valore complessivo di 12 CFU.

2. Gli insegnamenti e le altre attività didattiche che abilitano a conseguire tali crediti formativi possono essere scelti tra le materie previste nel Corso di laurea, nonché, in generale, nell'offerta didattica dell'Ateneo o dei Collegi Universitari di Pavia, eccezion fatta per gli insegnamenti erogati da corsi di laurea a numero programmato nazionale di area medica e sanitaria. La Commissione del Dipartimento di Scienze politiche e sociali per la valutazione delle pratiche studenti, si riserva comunque la facoltà di valutare la coerenza di

tali insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.

3. Agli studenti è inoltre consentito acquisire 6 dei 12 CFU mediante l'inserimento nel Piano di Studi, a libera scelta, di un modulo integrativo di stage.

4. In base alle disposizioni dall'art.17, punto 6 del Regolamento Studenti dell'Università degli Studi di Pavia, è consentito agli studenti iscritti al Corso di laurea CIM di inserire, per ciascun anno, attività formative in soprannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari. Gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, nell'ambito di tali 24 crediti, potranno inserire anche esami afferenti all'offerta della laurea magistrale nella misura massima di tre insegnamenti per tutta la durata del percorso di studio.

5. Come attività formative in soprannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminarmente all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio. Gli esami in soprannumero non fanno media e non possono essere riconosciuti all'atto di iscrizione alla laurea magistrale.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Il tirocinio didattico (stage) è parte integrante del percorso formativo e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea.

Tale tirocinio è obbligatorio e comporta l'acquisizione di 6 CFU per un totale di 150 ore.

Lo studente può richiedere l'autorizzazione a svolgere un tirocinio integrativo, della durata di ulteriori 150 ore, accreditabile con ulteriori 6 CFU come attività a libera scelta (TAF D). Scadenze e modalità di richiesta, attivazione ed accreditamento del tirocinio integrativo sono concordate ed illustrate nel dettaglio sul sito web istituzionale del corso di laurea all'indirizzo: <http://cim.unipv.eu/stage-come-fare/>.

Il tirocinio didattico e l'eventuale tirocinio integrativo, per un totale di 300 ore e 12 CFU, devono essere svolti in continuità presso la medesima struttura ospitante.

2. Per lo studente che autocertifichi lo svolgimento di un'attività lavorativa è prevista l'approvazione da parte di un tutor interno, docente di ruolo del Dipartimento, di una relazione sostitutiva che approfondisca, mediante gli strumenti e le metodologie curriculari, l'esperienza lavorativa svolta o in corso di svolgimento.

L'accREDITAMENTO dell'attività lavorativa è possibile solo in sostituzione del tirocinio didattico obbligatorio per un totale di 6 CFU.

Le modalità per la richiesta di riconoscimento sono illustrate sul sito web istituzionale del corso di laurea all'indirizzo: <http://cim.unipv.eu/stage-come-fare/>

3. Le richieste di svolgimento dei tirocini e le relative autorizzazioni saranno sottoposte al Docente delegato dal Direttore del Dipartimento.

4. Previa richiesta da parte dello studente, possono essere riconosciuti i tirocini di orientamento al mondo del lavoro effettuati su base volontaria, in sostituzione del solo tirocinio didattico obbligatorio e per un massimo di 6 CFU, purché coerenti con le finalità formative del Corso di laurea.

5. Nell'ambito del programma *Erasmus+ Traineeship*, possono essere riconosciute attività di tirocinio svolte presso istituzioni o aziende europee. Su richiesta dello studente, le attività svolte sono accreditabili per massimo di 12: 6 CFU in sostituzione dello stage curriculare previsto nel piano di studi; ulteriori 6 CFU, in sostituzione del tirocinio didattico integrativo,

tra le attività a libera scelta (TAF D) per quei tirocini che prevedono un impegno superiore alle 300 ore. Qualora lo studente abbia già maturato i crediti di stage curriculare, l'attività di *Erasmus+ Traineeship* verrà riconosciuta per 6 CFU tra le attività formative a libera scelta (TAF D).

Le modalità per la richiesta di riconoscimento sono illustrate sul sito web istituzionale del corso di laurea all'indirizzo: <http://cim.unipv.eu/stage-come-fare/> .

6. Nell'ambito del programma di mobilità internazionale Erasmus+ o di analoghi programmi attivati dall'Università di Pavia, lo studente può richiedere il riconoscimento del periodo di permanenza presso Università ed Istituti di formazione superiore esteri, purché di durata non inferiore ai tre mesi, in sostituzione dello stage curriculare previsto nel piano di studi per un totale di 6 CFU. Qualora lo studente abbia già maturato i crediti di stage curriculare, il periodo di mobilità internazionale verrà riconosciuto tra le attività formative a libera scelta (TAF D).

Le modalità per la richiesta di riconoscimento sono illustrate sul sito web istituzionale del corso di laurea all'indirizzo: <http://cim.unipv.eu/stage-come-fare/>

7. Il tirocinio può anche essere sostituito da un'attività di ricerca svolta sotto la supervisione di un docente.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel corso di laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.

2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente.

3. Gli esami, o valutazioni finali di profitto, relativi alle attività di cui al comma 2, vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto).

4. Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.

5. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30, tranne per quanto stabilito al successivo comma 8. In caso di valutazione massima di 30/30, è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è riportata nella carriera dello studente.

6. Gli esami si svolgono in forma scritta o orale; possono altresì svolgersi con entrambe le modalità. Per quanto concerne le prove scritte, è consentito allo studente, di potersi ritirare per tutta la durata delle stesse. Per quanto attiene le prove orali, in virtù di quanto disposto dall'art. 40, punto 5, del Regolamento didattico dell'Università degli studi di Pavia, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento immediatamente precedente alla verbalizzazione della valutazione di profitto. Tali disposizioni sono integrate dalla disciplina per la verbalizzazione telematica delle valutazioni, disciplinata dall'apposito Allegato al Regolamento degli studenti che qui si intende integralmente richiamato.

7. Possono essere previste prove d'esame integrate per più insegnamenti coordinati, i quali devono essere impartiti nello stesso semestre. Qualora sia prevista la prova d'esame integrata:

- a) tutti gli insegnamenti coordinati devono essere indicati nel piano di studio dello studente;
 - b) tutti gli insegnamenti coordinati devono essere impartiti nello stesso semestre;
 - c) i docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti.
 - d) la responsabilità della verbalizzazione è in capo a un solo docente designato preventivamente dal Presidente del Consiglio didattico del Corso di laurea.
- 8.** Per poter essere ammesso a sostenere un esame, lo studente deve a) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; b) procedere all'iscrizione on-line secondo le modalità illustrate dall'apposito allegato al Regolamento studenti.
- 9.** Nelle prove d'esame del Corso di laurea non è previsto il salto d'appello in caso di valutazione insufficiente.
- 10.** La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Presidente del Consiglio Didattico secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.
- 11.** A seguito della frequenza di uno stage e della positiva valutazione della stessa da parte del responsabile stage, lo studente consegue un giudizio di idoneità, che verrà trascritto nella sua carriera. In proposito si applicano le disposizioni dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

- 1.** Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale che consiste nella presentazione orale di un elaborato preparato dallo studente, che ne riveli la capacità di ricerca autonoma, la maturità metodologica e di giudizio, la conoscenza della materia oggetto dell'elaborato e di altre discipline. Tale elaborato deve essere corredato da:
- a) un breve riassunto del lavoro in lingua inglese;
 - b) una presentazione multimediale.
- Alla prova finale è attribuito il valore di 9 CFU.
- 2.** Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente deve:
- a) essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti per tutti gli anni di permanenza presso l'Università degli Studi di Pavia;
 - b) avere acquisito i crediti universitari previsti dall'ordinamento del corso di laurea;
 - c) avere presentato apposita domanda, nei modi e termini stabiliti dai competenti uffici dell'Ateneo. Si rimanda a tal fine alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale del Corso di laurea, sezione "lauree", all'indirizzo <http://cim.unipv.eu/corsi/calendario-sedute-di-laurea/>
- 3.** Lo studente è tenuto a presentare un elaborato che consiste in una trattazione esauriente, di almeno 60.000 caratteri (spazi esclusi), sotto la guida di un docente di uno degli insegnamenti inseriti dallo studente nel suo piano di studi, o comunque un componente del Consiglio didattico del Corso di Studi CIM (relatore). L'elaborato potrà essere scritto anche in lingua inglese. In lingua inglese, oltre che in italiano, deve obbligatoriamente essere redatto l'allegato riassunto, della lunghezza massima di 2000 caratteri. L'argomento dell'elaborato può essere scelto nell'ambito di un settore scientifico

disciplinare nel quale lo studente ha sostenuto almeno un esame. Esso deve essere concordato con il relatore, a seguito di apposito colloquio almeno tre mesi prima della data di laurea prevista.

Nel caso l'elaborato sia redatto in lingua inglese è necessario rispettare le seguenti condizioni:

a) che consti l'autorizzazione del relatore;

b) che sia depositato presso i competenti uffici un abstract in lingua italiana che ne sintetizzi il contenuto;

c) che il titolo e l'abstract siano redatti in doppia lingua, inglese e italiano.

Nella domanda di Laurea può essere eventualmente indicato un correlatore, su suggerimento del relatore. Questo ruolo può essere svolto anche da una persona esterna al corpo docente dell'Università, che abbia avuto una parte importante nelle attività che hanno portato alla stesura dell'elaborato.

4. Lo studente deve fornire una copia dell'elaborato, in formato cartaceo:

- al relatore e all'eventuale correlatore almeno 20 giorni prima della data prevista per la discussione della tesi di laurea;

Lo studente, al fine della pubblicazione della sua tesi nell'OPAC di Ateneo o comunque al fine di rendere consultabile il suo elaborato da terzi, deve prestare il suo consenso durante la compilazione on line della domanda di laurea.

5. È dovere degli studenti rispettare rigorosamente le norme che disciplinano la proprietà intellettuale: senza pregiudizio per le ulteriori sanzioni di legge, il plagio è perseguito dalla comunità accademica. A tal fine si rimanda a quanto previsto nel Regolamento studenti e nel Codice etico.

6. La prova finale si svolge in lingua italiana o inglese dinanzi alla designata Commissione per il conferimento dei titoli. La prova finale è pubblica.

7. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università nomina, su proposta del Presidente del Consiglio didattico, ed a norma di quanto disposto all'art. 42 del Regolamento di Ateneo, le Commissioni giudicatrici per il conferimento dei titoli di studio. Le Commissioni sono composte da tre membri, almeno due dei quali scelti tra i professori o ricercatori di ruolo, responsabili di insegnamenti o moduli di insegnamenti impartiti nei Dipartimenti componenti il Corso di Studio, oppure cultori della materia di cui agli insegnamenti stessi. Il Presidente della Commissione giudicatrice è di norma il professore di

prima o di seconda fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Può altresì svolgere le funzioni di Presidente il ricercatore con la maggiore anzianità di ruolo. Il Presidente garantisce la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di laurea. Il Presidente designa, tra i componenti di ruolo della Commissione, il segretario incaricato della verbalizzazione.

8. Il calendario delle sessioni di laurea per l'intero anno accademico, nonché le scadenze per la presentazione dei documenti e degli elaborati alla Segreteria Studenti, sono determinati annualmente dal Consiglio Didattico, e successivamente pubblicate sul sito web istituzionale del Corso di laurea, con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla prima sessione di laurea utile, all'indirizzo: <http://cim.unipv.eu/corsi/calendario-sedute-di-laurea/>.

9. La prova finale è valutata in centodecimi. Il voto finale è espresso collegialmente. La valutazione è considerata sufficiente a partire da un punteggio minimo di 66/110. In caso di raggiungimento del punteggio massimo di 110/110, l'eventuale attribuzione della lode è subordinata alla effettiva rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato, secondo la valutazione unanime della Commissione. Inoltre:

Il punteggio di ingresso del candidato è dato dalla media ponderata dei voti degli esami sostenuti, moltiplicata per 11, il tutto diviso per 3. In aggiunta alla media dei voti degli esami di profitto è altresì prevista:

- l'assegnazione di 2 punti nel caso di partecipazione alla prova finale senza che il candidato sia divenuto ripetente;
- l'assegnazione di 0,3 punti per ogni lode ottenuta nel corso degli studi.

La media degli esami non viene arrotondata né per difetto, né per eccesso:

l'arrotondamento avverrà, in seguito, sul voto della prova finale.

Sono assegnati 1 o 2 punti a seguito di una prova finale valutata come sufficiente; 3 o 4 punti per una prova finale buona; 5 punti per una prova finale ottima. È possibile assegnare un punteggio maggiore di 5 punti, e sino ad un massimo di 7, in caso di una prova finale di indiscutibile pregio, originale e redatta con eccellente qualità di scrittura. Questa eventualità, tuttavia, è subordinata alla preventiva presentazione di una richiesta scritta e motivata da parte del relatore e di un conforme parere scritto da parte di un ulteriore docente individuato dal Presidente del CdS. Tale proposta

deve pervenire al Presidente del Corso di laurea ed al Presidente della Commissione di laurea con almeno dieci giorni di anticipo rispetto al giorno di discussione della tesi di laurea.

Potrà essere assegnato, su indicazione unanime della commissione, 1 punto nel caso che il candidato svolga una presentazione efficace dal punto di vista comunicativo, preferibilmente in lingua inglese e mediante supporto multimediale di elevata qualità.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Possono essere riconosciute come crediti formativi universitari:

- a) le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Le attività sono riconosciute per 6 cfu in sostituzione dello stage tirocinio previsto nel piano di studi (vedi art. 12).
- b) le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo.

2. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) e 2) è pari a 12.

4. Il riconoscimento, deliberato dalla Commissione di Dipartimento per la valutazione delle pratiche studenti, e su proposta del responsabile del Corso di studi, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle attività individuali dello studente, escludendo qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

5. Le modalità e i criteri di riconoscimento sono deliberati dal Consiglio Didattico e resi pubblici su apposita pagina del sito.

6. Il Consiglio didattico può convalidare, per un massimo di 6 CFU, lo svolgimento delle attività sportive certificate dalle autorità competenti (il CUS Pavia), nei seguenti termini:

- Sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo: fino a 6 CFU;
- Sport praticato a livello italiano e categorie intermedie: fino a 3 CFU;
- La qualificazione in "zona medaglia" ai Campionati Universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale: fino a 6 CFU.

Si concede inoltre agli studenti-atleti di alto livello la possibilità di concordare con i docenti appelli ad hoc in caso di impegni sportivi concomitanti (competizioni, allenamenti e relativi spostamenti).

Tutor universitario degli studenti-atleti è il docente Responsabile del Corso di studio

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. La Commissione del Dipartimento di Scienze politiche e sociali per la valutazione delle pratiche studenti, del Corso di laurea è l'organo competente a deliberare sul riconoscimento dei CFU nei casi di:

- a) trasferimento da altro ateneo;
- b) passaggio da altro corso di studio;
- c) svolgimento di attività formative in altro ateneo, italiano o straniero.

2. Nel caso di trasferimento o passaggio dello studente in corsi di studio appartenenti stessa classe, la quota dei crediti formativi relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente, non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. Il criterio di valutazione adottato per il riconoscimento dei CFU è quello dell'uguaglianza/affinità fra i settori scientifico disciplinari degli insegnamenti a cui gli esami afferiscono.

Nel caso in cui l'uguaglianza/affinità disciplinare sia riscontrata, ma manchi la corrispondenza di CFU, il riconoscimento può essere parziale. In tal caso lo studente, per colmare l'eventuale lacuna formativa, deve concordare con il docente responsabile dell'insegnamento un'integrazione della prova d'esame. La votazione finale sarà rappresentata dalla media fra il voto conseguito in precedenza e quello riconosciuto all'integrazione.

Lo studente può ottenere il riconoscimento di esami che non appartengano a Settori Scientifico Disciplinari uguali o affini a quelli presenti nel Piano di studi del Corso di laurea per un massimo di 12 CFU, che coincide con il numero di CFU a libera scelta previsti nel piano di studi.

Il riconoscimento di almeno 20 CFU permette l'iscrizione al II anno di corso. Il riconoscimento di almeno 90 CFU permette allo studente l'iscrizione al III anno di corso.

4. In relazione alla richiesta di trasferimento da altro Ateneo è prevista una valutazione preliminare della carriera. Lo studente interessato al trasferimento deve presentare domanda di pre-valutazione della propria carriera secondo i termini e le modalità indicate dal bando di cui all'art. 6 comma 4 del presente Regolamento Didattico.

5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento Studenti per la decadenza dallo status di studente. Scaduto tale termine il Consiglio didattico prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

6. In caso di rinuncia o decadenza dello studente, si applica la procedura indicata al punto 4 per il caso di trasferimento.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Corso di studio promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero. Questi sono organizzati sulla base di rapporti convenzionali di scambio con l'Università presso le quali sia in essere un sistema di crediti formativi facilmente riconducibile al sistema ECTS. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi; la medesima può essere prolungata, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'Università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili nel periodo di soggiorno all'estero devono essere congrui alla durata del periodo stesso.

Prima della partenza, lo studente è tenuto a presentare un learning agreement, contenente l'elenco dei corsi da seguire all'estero, i rispettivi crediti formativi e le corrispondenze con i corsi presenti nel Piano di studi del Corso di laurea di appartenenza. Il learning agreement deve essere concordato tra lo studente, il responsabile Erasmus del Corso di laurea e il responsabile dell'Ateneo ospitante e dai medesimi sottoscritto.

Al rientro, previa presentazione di un "transcript of records" rilasciato dall'Ateneo ospitante, lo studente richiede il riconoscimento del superamento degli esami. La Commissione del Dipartimento di Scienze politiche e sociali per la valutazione delle pratiche studenti, ne delibera il riconoscimento, attenendosi alla Tabella di conversione adottata dall'Ateneo.

Solo in casi straordinari e pienamente documentati saranno riconosciute attività non accreditate preventivamente, purché svolte durante il Corso di laurea e coerenti con il progetto formativo.

2. L'esperienza di studio all'estero della durata di almeno 3 mesi, nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di scambio promossi dall'Ateneo, sostituisce il tirocinio didattico (stage curriculare) con il riconoscimento dei relativi 6 CFU.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

Non sono previste forme di sbarramento all'iscrizione all'anno successivo al primo per motivi didattici, tranne che per il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 6 dell'art. 6.

Art. 19 – Certificazioni

Nell'ambito del Corso di laurea non sono riconosciute certificazioni di competenze informatiche (ECDL).

Il possesso di certificazioni internazionali, che attestino il possesso di conoscenze linguistiche, potrà essere preso in considerazione dai docenti dei singoli insegnamenti linguistici al fine di disporre riduzioni dei programmi d'esame, come debitamente indicato nelle pagine dedicate ai singoli insegnamenti sul sito istituzionale del CdS all'indirizzo: <http://cim.unipv.eu/corsi/corsi-cim/>.

PIANO DI STUDI

CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE, MULTIMEDIALITA'

Classe L -20

PER ISCRITTI AL 1° ANNO

Anno Accademico 2022/2023

I programmi degli insegnamenti, i relativi titolari e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento, sono reperibili al sito: <https://unipv.coursecatalogue.cineca.it/>. La collocazione degli insegnamenti nei semestri potrebbe subire variazioni pertanto si raccomanda di consultare il calendario delle lezioni sul sito del corso di studio/Dipartimento.

CODICE	INSEGNAME NTO	CF U	SSD	AMBITO	TAF	sem
502784	Digital Media	9	ING- INF/05	Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche	A	II
502790	Comunicazione verbale e linguaggio dei media	9	L- LIN/01	Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche	A	I
502786	English for Communication Studies	9	L- LIN/12	Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche	A	I
510396	Società, economia e comunicazione	9	SPS/09	Discipline sociali e mediologiche	A	I
502789	Elementi fondamentali dei rapporti di diritto privato	6	IUS/01	Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche	B	II
500001	Comunicazione Politica	9	SPS/04	Discipline sociali e mediologiche	A	II
9 CFU a scelta in uno dei seguenti insegnamenti:						
507984	Lingua Tedesca	9	L- LIN/1 4	Ulteriori conoscenze linguistiche	F	II
500012	Lingua Francese	9	L- LIN/0 4	Ulteriori conoscenze linguistiche	F	II
500014	Lingua Spagnola	9	L- LIN/0 7	Ulteriori conoscenze linguistiche	F	II

II ANNO 2023/2024 - Totale 60 CFU

CODI CE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AMBITO	TAF
508262	Economia politica e informazione	6	SECS- P/01	Scienze umane ed economico-sociali	B
502796	Web Design & Technologies	9	ING-INF/05	Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione	B
506594	Opinione pubblica e media analysis	12	SPS/ 04	Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche	B
502799	Etica e deontologia della comunicazione	6	IUS/20	Attività formative affini o integrative	C
506576	Public speaking e oratoria classica	9	IUS/18	Attività formative affini o integrative	C
506638	Laboratorio di comunicazione e studi culturali				
	Lab. di comunicazione e studi culturali – mod.1 Società, consumi e nuovi media	6	SPS/ 08	Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione	B
	Scrittura Creativa- mod. 2 –Comunicazione Scrittura creativa	6	M- FIL/05	Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione	B
502785	Modelli e tecniche di scrittura	6	L-FIL-LET/12	Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche	A

III ANNO 2024/2025 – totale 60 CFU

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AMBITO	TAF
502056	Comunicazione digitale e multimediale	9	ING INF/05	Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione	B
502808	Diritto d'autore e della pubblicità	6	IUS/04	Attività formative affini o integrative	C
502809	Marketing e Tecnica della comunicazione pubblicitaria	9	SECS-P/08	Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione	B
506637	Laboratorio di professioni della comunicazione	9	SPS/07	Scienze umane ed economico-sociali	B
	Esami a scelta * Esami a scelta dello studente per un totale di 12 cfu	12		A Scelta libera	A scelta
502815	Stage	6			
500000	Prova finale	9			

Esami consigliati:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AMBITO	TAF
504422	Diritto europeo dell'informazione	6	IUS/14	A libera scelta	D
504392	Storia e cinema	6	M-STO/04	A libera scelta	D
509029	Economia digitale e dell'innovazione	6	ING-INF/05	A libera scelta	D
502821	Professioni dell'editoria	6	L-FIL-LET/11	A libera scelta	D

Esami consigliati mutuati da altri CdS/Collegi:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	AMBITO	TAF
510397	Semiotica e storia della canzone italiana contemporanea.	6	M-FIL/05	A libera scelta	D
509701	Big data e algoritmi di apprendimento automatico: conoscenza, informazione, potere	6	SPS/08	A libera scelta	D
508662	Sharing economy	6	SECS-P/01	A libera scelta	D
509699	Comunicazione della scienza	6	FIS/08	A libera scelta	D